

	STATUTO	
	COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO	Allegato “D” Rep. N. 1614 Racc. N. 1082
	Articolo 1	
	È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata	
	"FONDO INTEGRATIVO SANITARIO DIPENDENTI SAMMONTANA - ASSOCIA-	
	ZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE", in for-	
	ma abbreviata "F.I.Sa.Di.S. - A.P.S. - E.T.S.".	
	Essa è retta dalle norme del presente statuto e dalle vigenti	
	norme di legge in materia.	
	Le diciture "Ente del Terzo Settore" ovvero l’acronimo	
	"E.T.S." non sono utilizzabili nei rapporti con i terzi, negli	
	atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico	
	fino all'avvenuta iscrizione dell'Associazione nella apposita	
	sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	Articolo 2	
	L'Associazione ha sede in Empoli, presso i locali all'uopo a-	
	dibiti dalla società "SAMMONTANA - S.P.A.", infra generalizza-	
	ta, per lo svolgimento delle riunioni dei lavoratori.	
	La variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune	
	nonché l'istituzione di altre sezioni territoriali sono deli-	
	berate dal Consiglio Direttivo.	
	Articolo 3	
	L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli e-	
	ventuali regolamenti di cui ritenesse di dotarsi, nel pieno	
	rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice	

Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e della normativa vigente in materia.

L'Associazione è apolitica, apartitica, rigetta ogni discriminazione razziale e sociale, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti nello scopo di dare ai dipendenti della società "SAM-MONTANA - S.P.A.", con sede in Empoli (FI), una migliore assistenza economico-sanitaria durante il periodo di ricovero ospedaliero, durante il non intervento economico degli istituti previdenziali, nonché nel periodo di aspettativa non retribuita prevista dal vigente C.C.N.L. per la conservazione del posto post-malattia e nelle ipotesi di decesso in vigenza dal rapporto di lavoro, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui in seguito.

Per il perseguimento delle suesposte finalità l'Associazione svolge a favore degli associati e dei familiari di questi ultimi le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, precisamente:

- interventi e servizi sociali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie in genere nonché erogazione di somme di denaro finalizzate a beneficiare di interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare, occasionalmente e nei limiti di legge, raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale innanzi indicate e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 4

Per svolgere le attività di cui all'articolo precedente l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti ad essa associati; l'Associazione potrà avvalersi, altresì, dell'attività di volontariato di cui all'articolo 17 del citato D.Lgs. n. 117/2017 e, nei limiti di cui meglio in seguito, di lavoratori dipendenti.

L'attività di volontariato di cui al comma precedente deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun

modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Comunque, le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità della stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5

Gli associati si distinguono in:

- fondatori: coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;
- sostenitori: coloro che pagano la quota ordinaria e quella

maggiorata secondo l'importo deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo;

- onorari: coloro che in virtù di particolari benemerenze sono nominati tali dal Consiglio Direttivo;

- ordinari: tutti gli altri associati.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti verso l'Associazione. In particolare, tutti gli associati hanno diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli Organi dell'Associazione a norma del presente statuto.

Articolo 6

Il numero degli associati è illimitato. All'Associazione possono aderire singole persone fisiche dipendenti della società "SAMMONTANA - S.P.A.", con sede di Empoli (FI), senza distinzione di razza, cittadinanza, genere, età, condizioni economiche.

Per essere ammesso quale associato è necessario presentare domanda scritta, anche in forma telematica, al Consiglio Direttivo, contenente:

1) nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e/o domicilio, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;

2) assunzione dell'obbligo di osservanza del presente statuto,

degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi.

La qualifica di associato si intende conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, recante autodichiarazione attestante la qualifica di dipendente della società "SAMMONTANA S.P.A."; entro 60 (sessanta) giorni il Consiglio Direttivo comunica l'eventuale mancato accoglimento della domanda; decorso detto termine senza che il Consiglio Direttivo abbia comunicato il mancato accoglimento, la qualifica di associato è definitivamente conseguita.

Le decisioni di non ammissione devono essere motivate. Nel caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto. Sul reclamo si pronuncia in via definitiva l'Assemblea degli Associati nella sua prima convocazione utile.

L'associato ammesso sarà iscritto nell'apposito registro a cura del Consiglio Direttivo e sarà tenuto al pagamento della quota associativa annuale ancorché finanziariamente frazionabile. Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.

La quota non è trasferibile a titolo oneroso né a titolo gratuito, non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può

essere disposta per un periodo temporaneo.

Articolo 7

Gli associati ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento delle quote associative di rispettiva competenza che verranno fissate di periodo in periodo dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Ogni Associato ha diritto di:

- a)** essere informato sulle attività dell'Associazione, anche mediante i social network;
- b)** partecipare, intervenire e votare alle Assemblee;
- c)** presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;
- d)** consultare i libri sociali;
- e)** frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- f)** eleggere i membri ed essere eletto membro degli Organi dell'Associazione.

Ogni Associato ha il dovere di:

- a)** ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- b)** pagare le quote sociali e i contributi stabiliti;
- c)** tenere un comportamento coerente agli scopi, al buon nome e al rispetto dell'Associazione.

Articolo 9

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità viene meno, oltre che per morte ed estinzione del rapporto di lavoro con "SAMMONTANA - S.P.A.", per recesso degli associati da comunicarsi con lettera raccomandata o mezzo equipollente al Consiglio Direttivo, anche per esclusione che può essere deliberata nei seguenti casi:

a) mancata partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa o frazione di essa, quando quest'ultima raggiunga l'importo di più di un terzo di quella totale;

b) comportamento contrario alle norme statutarie o regolamentari, alle deliberazioni prese dagli Organi Associativi e ai principi della morale comune;

c) interdizione, inabilitazione, permanente incapacità naturale o condanna per reati comuni in genere, a eccezione di quelli di natura colposa;

d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico;

e) condotta recante, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione.

Le esclusioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e comunicate a mezzo lettera raccomandata o mezzo equipollente agli associati esclusi. L'Assemblea degli associati si pronuncia sull'esclusione nella prima assemblea

utile; all'uopo il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea le motivazioni scritte dell'esclusione e le eventuali controdeduzioni prodotte dall'associato escluso.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che sia provata la cessazione delle cause che l'hanno determinata.

FONDO COMUNE

Articolo 10

Il fondo comune della Associazione è costituito:

- a)** dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione o frazionatamente, nella misura e modalità fissate dal Consiglio Direttivo;
- b)** dai contributi annuali ordinari, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c)** da eventuali contributi volontari di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche;
- d)** da contributi volontari degli associati;
- e)** da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione;
- f)** dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- g)** da eventuali introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il versamento tanto della quota di iscrizione quanto di ogni altro tipo di contributo è effettuato a fondo perduto e, quindi, le somme a tali titoli versate non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento

dell'Associazione ovvero di scioglimento del singolo rapporto associativo. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Le entrate dell'Associazione sono destinate alla gestione dell'Associazione medesima per il raggiungimento dello scopo sociale e così, in via esemplificativa, alla remunerazione del lavoro prestato dai lavoratori dell'Associazione, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, alle spese di rappresentanza, all'acquisto di beni e per quant'altro si renderà necessario agli scopi dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Sono Organi della Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, ove nominati.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e pas-

sivo.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 12

L'Assemblea è composta da tutti gli associati che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e che siano in regola con il pagamento della quota di Associazione.

Essa rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, se adottate in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Ciascun associato può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro associato purché quest'ultimo non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo né un dipendente della Associazione; salva diversa disposizione di legge, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 10 (dieci) associati allorquando l'Associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento e di 15 (quindici) associati allorquando l'Associazione abbia un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Articolo 13

L'Assemblea degli Associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio e, quando occorra, per

la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

L'Assemblea è convocata con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattate, da inviarsi ad ogni associato a mezzo comunicazione trasmessa, anche per telefax, posta elettronica ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto recapito, almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'adunanza.

L'avviso di convocazione conterrà anche la data per la eventuale seconda convocazione.

Nel medesimo avviso potranno essere indicati i luoghi collegati in audio o videoconferenza ovvero, in caso di collegamento in multiutenza, le specifiche tecniche ed i codici per consentire l'accesso agli aventi diritto.

Articolo 14

L'Assemblea degli Associati ha il compito di:

- a)** discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b)** eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice presidente, il Segretario, nonché l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei Conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria ai sensi della normativa tempo

per tempo vigente;

c) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazione nonché promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti allorché ne ricorrano i presupposti;

f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

h) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione in altro Comune;

i) deliberare sulle altre proposte di modifica dello statuto;

l) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Per le modifiche da apportare al presente statuto, da deliberarsi in Assemblea in seduta straordinaria, il verbale di Assemblea dovrà essere redatto da un Notaio.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il

voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei componenti degli Organi Sociali i componenti di tali Organi, ove associati, non hanno diritto di voto. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del fondo comune occorre la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

In caso di mancata convocazione ovvero di mancata osservanza delle formalità sopra indicate per la convocazione, l'Assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare in presenza di tutti gli associati, salva per ognuno di essi la possibilità di determinare il rinvio della riunione a non più di 3 (tre) giorni laddove non si ritenga sufficientemente informato sulle materie da trattare.

Articolo 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario e, se lo ritiene opportuno, da due scrutatori all'uopo nominati dalla Assemblea medesima.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'As-

semblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le votazioni dell'Assemblea si svolgono per alzata di mano salvo che la maggioranza degli associati presenti richieda lo svolgimento a scrutinio segreto. L'elezione dei componenti degli Organi Sociali avviene a scrutinio segreto.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare la regolarità della costituzione, l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'impugnazione delle delibere assembleari, sia in sede ordinaria che in straordinaria, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dalla trascrizione del verbale nei relativi registri.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

L'Associazione è gestita e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati dall'Assemblea nel rispetto dell'articolo 26 del citato D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e/o integrazioni; essi rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può provvedere all'istituzione di Comitati, determinandone le competenze specifiche e nominandone e revocandone i componenti.

Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono se possibile, a sostituirli, purché la maggioranza dei consiglieri in carica sia di nomina Assembleare o si ri-manga entro il numero minimo previsto dal presente statuto. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha eletti.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, il Presidente ovvero il consigliere più anziano dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

La carica di Consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute nell'espletamento degli incarichi associativi.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione trasmessa, anche per telefax, posta elettronica ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto recapito, almeno 4 (quattro) giorni prima della data dell'adunanza ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Nel medesimo avviso potranno essere indicati i luoghi collegati in audio o videoconferenza ovvero, in caso di collegamento in multiutenza, le specifiche tecniche ed i codici per consentire l'accesso agli aventi diritto.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di mancata convocazione ovvero di mancata osservanza delle modalità sopra indicate per la convocazione, il Consiglio Direttivo può validamente deliberare in presenza di tutti i suoi membri, salva per ognuno di essi la possibilità di de-

terminare il rinvio della riunione a non più di 3 (tre) giorni laddove non si ritenga sufficientemente informato sulle materie da trattare.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta al Presidente un terzo dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 15 in materia di adunanza assembleare svolta per audioconferenza o videoconferenza.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi fra gli altri, quelli di:

- a)** assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b)** convocare le Assemblee;
- c)** redigere eventuale bilancio preventivo;
- d)** emanare i regolamenti e le norme per l'Organizzazione ed il

funzionamento dell'Associazione;

e) acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;

f) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli periodi ed eventuali frazionamenti;

g) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati nonché le modifiche dello statuto;

h) redigere i programmi dell'attività associativa;

i) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;

j) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri Organi sociali.

Articolo 20

È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere che non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

PRESIDENTE

Articolo 21

L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione tra i componenti del Consiglio Direttivo; ove non provveda l'Assemblea

in sede di nomina del Consiglio Direttivo, vi provvederà quest'ultimo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne esercita il potere di firma; esso cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

Nei casi di urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo con ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Presidente rimane in carica per l'intera durata del Consiglio Direttivo.

Articolo 22

L'Assemblea elegge il Vice Presidente dell'Associazione tra i componenti del Consiglio Direttivo e può sostituirlo in ogni momento.

Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in sua assenza o impedimento, assumendo anche la rappresentanza legale dell'Associazione.

Articolo 23

L'Assemblea elegge il Segretario dell'Associazione tra i componenti del Consiglio Direttivo e può sostituirlo in ogni momento.

Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e della gestione dei libri sociali, nonché della comunicazione degli atti sociali ai Soci.

CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 24

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo dell'Associazione, monocratico o collegiale; qualora sia nominato un organo di controllo collegiale, questo sarà costituito da tre membri, di cui almeno uno, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; le cariche di componente del Consiglio Direttivo e di componente dell'Organo di Controllo sono incompatibili tra loro.

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dello stesso ha effetto nel momento in cui esso è rinominato. L'Organo di Controllo è rieleggibile.

Il compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

È compito dell'Organo di Controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto Organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercitare il controllo contabile nei casi previsti dalla legge, ove non sia nominato un soggetto incaricato della revi-

sione legale dei conti;

c) esercitare attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Associazione ed attestare che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nei casi previsti dalla legge, qualora l'Assemblea non affidi la revisione legale dei conti all'Organo di controllo bensì nomini un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

L'incarico del revisore ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dell'Assemblea.

Il compenso del revisore è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Il revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti dell'Associazione.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 25

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il registro degli associati, i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

I libri dell'Associazione sono visionabili da chiunque ne fac-

cia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

Articolo 26

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, ove ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, un bilancio preventivo.

Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è redatto nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 13 del citato D.Lgs. n. 117/2017 - e successive modificazioni e/o integrazioni - ed è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla "relazione di missione", redatta del Consiglio Direttivo e recante illustrazione delle poste di bilancio, dell'andamento e gestionale dell'Associazione nonché delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie; la "relazione di missione" documenta, altresì, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 117/2017 - e successive modificazioni e/o integrazioni - eventualmente svolte dalla Associazione.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Il Segretario o il Presidente depositano il bilancio approvato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, o comunque superiori ai limiti di legge, il Segretario od altro membro del Consiglio Direttivo così delegato, pubblicano annualmente e tengono aggiornati nel sito internet dell'Associazione o della rete associativa cui essa eventualmente aderisca gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), o comunque superiori ai limiti di legge, il Segretario od altro membro del Consiglio Direttivo così delegato, pubblicano il bilancio nel sito internet dell'Associazione.

Articolo 27

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento

Articolo 28

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze innanzi previste, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo, dopo soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore - ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe indicati in sede di Assemblea straordinaria.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 29

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'Associazione e suoi Organi, saranno sottoposte, salvo espresso divieto di legge, alla competenza di un Collegio Arbitrale, con sede in Italia, costituito da tre componenti scelti tra i membri della Camera Arbitrale competente per territorio

dove ha sede l'Associazione, nominati dal Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della circoscrizione in cui ha sede l'Associazione. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano, quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza particolari formalità di procedura salvo la tempestiva comunicazione alle parti della decisione presa. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Nel tentativo di trovare un accordo, precedentemente alla procedura sopra descritta, le parti potranno avvalersi di tre mediatori, di cui uno scelto da ciascuna delle parti in lite ed il terzo nominato dai mediatori stessi ovvero Presidente dell'Associazione in caso di disaccordo. I mediatori così nominati procederanno ad una valutazione delle divergenze ed esprimeranno un parere alle parti nel preciso interesse di fornirgli un giudizio obbiettivo esterno ed evitare così ulteriori conflitti od il proseguo della lite innanzi alla Camera Arbitrale.

NORMA FINALE DI RINVIO

Articolo 30

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Firmato: DAMBROSIO NICOLA - TIZIANO CASALE NOTAIO - SIGILLO